Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 novembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Uffici[illegible] altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: R[illegible] Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, [illegible] NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL **16 NOVEMBRE 1964**:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente del Comitato nazionale per le scienze di ingegneria e di architettura e di un componente del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

(9653)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1964, n. **1147.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo III del Trattato stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei (Mosca, 5 agosto 1963).

TREATY BANNING NUCLEAR WEAPON TESTS IN THE ATMOSPHERE, IN OUTER SPACE AND UNDER WATER

The Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, hereinafter referred to as the « Original Parties »,

Proclaiming as their principal aim the speediest possible achievement of an agreement on general and complete disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United Nations which would put an end to the armaments race and eliminate the incentive to the production and testing of all kinds of weapons, including nuclear weapons,

Seeking to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time, determined to continue negotiations to this end, and desiring to put an end to the contamination of man's environment by radioactive substances,

Have agreed as follows:

Article 1

1. Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control:

(*a*) in the atmosphere; beyond its limits, including outer space; or underwater, including territorial waters or high seas; or

(*b*) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is understood in this connection that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a treaty resulting in the permanent banning of all nuclear test explosions, including all such explosions underground, the conclusion of which, as the Parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to achieve.

2. Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, anywhere wich would take place in any of the environments described, or have the effect referred to, in paragraph 1 of this Article.

Article II

1. Any Party may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to this Treaty. Thereafter, if requested to do so by one third or more of the Parties, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties, to consider such amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to this Treaty, including the votes of all of the Original Parties. The amendment shall enter into force for all Parties upon the deposit of instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all of the Original Parties.

Article III

1. This Treaty shall be open to all States for signature Any State which does not sign this Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Original Parties — the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America — which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by all the Original Parties and the deposit of their instruments of ratification.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date fo the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the date of its entry into force, and the date of receipt of any requests for conferences or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article IV

This Treaty shall be of unlimited duration.

Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty three months in advance.

Article V

This Treaty, of which the Russian and English texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

Done in triplicate at the city of Moscow the fifth day of August, one thousand nine hundred and sixty-three.

For the Government
of the Union of Soviet Socialist Republics
GROMYKO

For the Government
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
HOME

For the Government
of the United States of America
DEAN RUSK

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

LEGGE 16 ottobre 1964, n. 1148.

Nuove norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, iscritti nel Ruolo d'onore.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale sostituito dalla legge 7 novembre 1962, n. 1598, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuti cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, numero 113, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturata una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Gli ufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento, possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di colonnello, purchè non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 ottobre 1964, n. **1149**.

Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intera area con padiglioni e servizi del Policlinico Umberto I in Roma è destinata, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alla Università degli studi di Roma per le esigenze di ampliamento e ammodernamento delle cliniche e degli istituti delle Facoltà di medicina e chirurgia.

La concessione in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, dei padiglioni e delle aree del Policlinico Umberto I, di cui alla convenzione 22 gennaio 1898, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56, è revocata.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, un mutuo di lire 6 miliardi. Detta somma sarà versata al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma, della capacità di almeno 1.000 posti-letto, completo di ogni arredamento, attrezzature, gabinetti di indagini, laboratori, nonchè di una scuola convitto per infermieri professionali della capacità di almeno 280 unità.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1966, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti gli stanziamenti relativi alle annualità di estinzione del mutuo di cui al precedente comma.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma redigerà il progetto esecutivo del costruendo ospedale.

Art. 4.

Il conto consuntivo delle opere eseguite sarà, dal Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, sottoposto all'approvazione della Commissione di tutela presso il Ministero dell'interno ad avvenuto collaudo.

Qualora il costo dell'opera dovesse superare l'ammontare del mutuo il Pio Istituto integrerà la differenza con propri fondi; nell'ipotesi contraria il Pio Istituto restituirà al Ministero del tesoro la somma non utilizzata.

Art. 5.

Le opere occorrenti per la costruzione del complesso ospedaliero sono dichiarate di pubblica utilità e sono altresì dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2357, nonchè gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 6.

Il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri avrà inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo e dovrà essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.

Sino alla data del totale trasferimento all'Università, la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Università e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno fra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi.

Art. 7.

All'Università degli studi di Roma sono estese tutte le disposizioni che concedono al Pio Istituto di Santo

Spirito e Ospedali riuniti di Roma agevolazioni e privilegi relativi alla determinazione e alla riscossione delle rette giornaliere, nonchè le norme che prevedono a carico dello Stato e del comune di Roma anticipazioni e contributi nella spesa relativa alla degenza e alla cura degli infermi ricoverati al Policlinico Umberto I.

Per determinare la misura del concorso a carico dello Stato e del comune di Roma si terrà conto della differenza tra le giornate di degenza che annualmente si verificano al Policlinico e quelle accertate per lo stesso Policlinico rispettivamente negli anni 1906 e 1924.

Art. 8.

L'articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sulla istruzione superiore è così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma ».

Art. 9.

Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Università ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.

La nuova convenzione sarà stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — TAVIANI — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1150.**

Approvazione del trasferimento di sede e proroga della durata del Consorzio cooperative di produzione e lavoro, con sede in Savona.

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il trasferimento della sede del Consorzio cooperative di produzione e lavoro, con sede in Savona, da Savona e Genova, nonchè la proroga della durata dell'Ente fino al 31 dicembre 1999. Conseguentemente vengono modificati il 1° ed il 3° comma dell'art. 1 dello statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. **1151.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Arenzano (Genova).

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Arenzano (Genova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. **1152.**

Autorizzazione alla Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova, ad acquistare un immobile.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 160.650.000, l'immobile costituito dal 1° lotto del compendio demaniale denominato ex Ospedale militare della Chiappella, sito in Genova, distinto nel catasto urbano di Genova alla sezione 1ª con i mappali *B-f*, *B-h* e *B-c* del foglio n. 42.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. **1153.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato a favore della « Unione per l'assistenza ai ciechi di Brescia », disposto dal defunto sig. Luigi Colombo, con testamento olografo del 16 marzo 1961, pubblicato per atto a rogito dott. Gerolamo Calini, notaio residente in Brescia, in data 8 giugno 1962, n. 7841 di repertorio, n. 4985 di racc.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. **1154.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Treviso, con sede in Treviso.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Treviso, con sede in Treviso, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1155.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Stella Mattutina », con sede nel comune di Andretta (Avellino).

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Stella Mattutina », con sede in Andretta (Avellino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. 1156.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Leonardo da Vinci » di Colleferro (Roma).

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Leonardo da Vinci » di Colleferro (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1964, n. 1157.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare, dal sig. Ghezzi Livio, la donazione di un appezzamento di terreno, sito nel comune di Bondo (Trento), da destinare alla costruzione della sede del locale Circolo ENAL, come da atto a rogito dott. Carlo Armani, notaio residente a Tione (Trento), in data 27 marzo 1963, repertorio n. 20.953.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1964.

Autorizzazione al comune di Recanati a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 8 giugno 1961, n. 29, 29 novembre 1961, n. 77, 14 aprile 1962, n. 29, del comune di Recanati;

Vista la decisione con la quale la G.P.A. di Macerata approva la deliberazione comunale riguardante la assunzione di un mutuo di L. 28.500.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Recanati un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giuseppe Caradonna, il comune di Recanati è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 28.500.000 (ventottomilionicinquecentomila), con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Recanati un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a' termini dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.142.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 28.500.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Recanati, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1964
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 132. — CA..LUCCI

(9531)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1964.

Integrazione dell'assegno di gratificazione annuale in favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari per l'anno 1963.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 10 agosto 1964, n. 656;

Visti gli articoli 153 e 170, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1963;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1963 l'importo dell'assegno a titolo di gratificazione annuale previsto in favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 153 e 170, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è integrato, con la stessa disciplina stabilita per il personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, di una somma pari ad una mensilità dell'assegno temporaneo, concesso con il decreto ministeriale 28 febbraio 1963.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1964
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 133. — GALLUCCI

(9618)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1964.

Istituzione dell'ufficio circondariale dell'industria e del commercio e dell'ufficio metrico circondariale di Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 18 settembre 1964 ed entrato in vigore il 3 ottobre 1964, concernente l'istituzione del circondario di Pordenone;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito nel circondario di Pordenone, con sede nel capoluogo, l'ufficio circondariale dell'industria e del commercio, il quale entra in funzione al 1° gennaio 1965, con l'esercizio, nell'ambito del circondario, di tutte le competenze che in atto sono attribuite all'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Udine.

Le spese relative al funzionamento dell'ufficio circondariale dell'industria e del commercio di Pordenone sono a carico del bilancio della Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 2.

E' istituito nel circondario di Pordenone, con sede nel capoluogo, l'ufficio metrico circondariale, il quale entra in funzione al 1° gennaio 1965, con l'esercizio, nell'ambito del circondario, di tutte le competenze che in atto sono attribuite all'ufficio metrico provinciale di Udine.

Le spese relative al funzionamento dell'Ufficio metrico circondariale di Pordenone sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, entro il termine previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia », nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1964
Registro n. 22 *Industria e commercio, foglio n.* 365. — MERULLA

(9530)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1964.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siena, in sostituzione del prof. Mauro Barni, dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il prof. Franco Nobile è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siena, in sostituzione del prof. Mauro Barni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(9535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 mod. 243 D.P — Data: 8 ottobre 1951. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Imperia — Intestazione: Banco di Imperia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 28 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Cipolla Alfredo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod 241 D.P. — Data: 28 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Cipolla Alfredo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 mod. 241 D.P — Data: 9 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino Intestazione. Cione Alberto, nato a Torella dei Lombardi l'8 ottobre 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 mod. 241 D.P. — Data: 3 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Forlì — Intestazione: Cicognani Zaira, nata a Forlì il 25 settembre 1887 - Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevua: 10 mod. 241 D.P — Data: 3 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cagliari — Intestazione: Pittau Angelo, nato a Villacidro il 18 dicembre 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Capitale L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 332 mod. 243 D.P — Data: 12 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Caserta — Intestazione: Di Caprio Onofrio, nato a Casagiove il 13 ottobre 1917 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 -- Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14241 mod. 25-*A* — Data: 2 aprile 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Luzzati Giulio, nato a Castagnole Lanze il 16 aprile 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 25-*A* — Data: 1° luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Gravina Igino, nato a Montegano il 9 gennaio 1901 -- Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 751 mod. cambio Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Data: 12 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Scarfogliero Vincenzo -- Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 ottobre 1964

(8271) *Il direttore generale reggente*: GRECO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nel secondo supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 9 novembre 1964, è pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1964, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 394, che approva la graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a centoventi posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

(9619)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale in data 24 giugno 1964 di sostituzione di taluni vincitori del concorso a settantasette posti di salariati temporanei in prova, indetto il 30 giugno 1962, con altri candidati risultati idonei e di nomina ad operaio in prova di candidati già dichiarati vincitori.

Si dà notizia che in allegato al foglio d'ordini n. 86 del 28 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Marina è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1964, registro n. 47 Difesa-Marina, foglio n. 7, relativo alla sostituzione di taluni vincitori del concorso a settantasette posti di salariati temporanei in prova, indetto il 30 giugno 1962, con altri candidati risultati idonei e di nomina ad operaio in prova di candidati già dichiarati vincitori.

(9620)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso nel Bollettino ufficiale - parte 2ª, n. 42 del 15 ottobre 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1964 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a diciannove posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

(9621)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.